ALLEGATO

C.E. E.G.

TRANSITO COMUNITARIO

AVVISO DI PASSAGGIO
AVIS DE PASSAGE

GRENZUBERGANGSCHEIN
KENNISGEVING VAN DOORGANG

Identificazione del mezzo do transporto:

DOCUMENTO DI TRANSITO		UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):
Natura (T 1 o T 2) e numero	Ufficio di partenza	
		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Data del passaggio: Firma Timbro della Dogana

FACSIMILE

Nome e indirizzo della tipografia

REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1969

relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1], in particolare l'articolo 58,

considerando che frequentemente le misure comunitarie relative al movimento delle merci subordinano l'applicatione delle disposizioni previste alla prova che le merci hanno ricevuto un'utilizzazione o una destinazione determinata; che, attualmente, varie procedure sono utilizzate a tale effetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 542/69 ha lo scopo di permettere la soppressione di queste procedure particolari indicando i principi secondo i quali può essere esercitato il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;

considerando che per realizzare questo obiettivo è necessario istituire un esemplare speciale del documento di transito comunitario che, munito delle annotazioni dei servizi doganali che costatano l'utilizzazione o

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

la destinazione prevista o prescritta, possa costituire la prova richiesta ai fini dell'applicazione della misura comunitaria relativa;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Quando l'applicazione di una misura comunitaria relativa all'importazione o all'esportazione delle merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o stabilita dalla disposizione predetta, la prova è costituita dalla presentazione di un esemplare speciale del documento di transito comunitario che porta il numero 5 e che qui di seguito è denominato « esemplare di controllo ».

Articolo 2

1. I formulari sui quali sono compilati gli esemplari di controllo devono essere conformi al modello riportato in allegato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m^2. Solo l'originale è rivestito sulle due facciate di un fondo arabescato color blu che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato dei formulari è di 210×297 mm, l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata.

4. La stampa dei formulari è compito degli Stati membri, i quali possono anche affidarne l'incarico a tipografie stabilite nel loro territorio e da essi riconosciute. In quest'ultimo caso deve essere riportato su ciascun formulario il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia, o una sigla che ne consente l'identificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 3

I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. Ove occorra, le autorità competenti dello Stato membro nel quale il controllo è assicurato possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue di detto Stato membro.

Articolo 4

1. L'esemplare di controllo è redatto a cura dell'interessato in un originale e almeno una copia. La firma sull'originale e sulla copia non potrà essere apposta per decalco.

2. L'esemplare di controllo deve rispettare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo.

Articolo 5

1. Nell'ambito di una procedura di transito comunitario, l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo. L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione assicura o fa assicurare sotto la propria responsabilità il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.

2. L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo.

3. L'esemplare di controllo scorta le merci nelle medesime condizioni degli altri esemplari del documento di transito comunitario previsti all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 542/69.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 542/69, l'esemplare di controllo viene rimandato immediatamente all'ufficio di partenza dopo essere stato debitamente annotato dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione previsto al paragrafo 1. A richiesta dell'interessato il predetto ufficio doganale rilascia una ricevuta conforme al modello figurante in allegato al regolamento (CEE) n. 2312/69 [1]. Tale ricevuta non sostituisce l'esemplare di controllo.

Ogni Stato membro ha la facoltà di designare un organismo centrale unico al quale gli esemplari di controllo rilasciati sul suo territorio sono rinviati dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione previsto al paragrafo 1. Lo Stato membro che ha designato un organismo centrale unico ne informa la Commissione che ne dà notizia agli altri Stati membri.

[1] Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 6

Quando le merci assoggettate ad un controllo di utilizzazione e/o di destinazione non sono poste sotto una procedura di transito comunitario, esse formano oggetto, oltre che del documento relativo alla procedura utilizzata, di un esemplare di controllo. Quest'ultimo deve essere rilasciato e utilizzato nelle condizioni previste all'articolo 5 per quanto concerne l'esemplare di controllo utilizzato nel quadro di una procedura di transito comunitario.

Articolo 7

In deroga all'articolo 1 e salvo prescrizioni contrarie previste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria, ogni Stato membro ha la facoltà di richiedere che la prova venga fornita secondo una procedura nazionale a condizione che le merci non lascino il suo territorio durante il trasporto tra l'ufficio di partenza e l'ufficio di destinazione.

Articolo 8

Gli esemplari di controllo saranno rilasciati a partire dal 1° gennaio 1970. Salvo disposizioni contrarie, le procedure attualmente esistenti potranno essere utilizzate sino al 28 febbraio 1970.

Articolo 9

Il prosente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO

T1/T2 TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO / INTERNO

C.E. E.G.

ORIGINALE

A 000000

ESEMPLARE DI CONTROLLO	**5**	**Consultare le note prima di compilare la dichiarazione**	Uffizio di partenza
2 Allegati			Documento rilasciato il N
3 Regime doganale precedente	**4** TIR-TIF-MANIFESTO RENANO (1) del _____ N. _____		Timbro Firma

10 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO: _____

rappresentato da _____

s'impegna ad utilizzare e/o destinare le sottoindicate merci conformemente a quanto dichiarato

A _____, il _____

Firma _____

11 Destinatario

30 Quantità, nature, marche e numeri dei colli	**25** Paese di destinazione **31** Descrizione delle merci (2)	
	35 Paese di provenienza	**36 Peso lordo**

MENZIONI SPECIALI (3)

100	**101** N. della T.D.C	**102**

103 Peso netto (in cifre e in lettere) _____

104 Utilizzazione e/o destinazione previste/a o prescritte/a per le merci:

— uscita dal territorio geografico della Comunità (1)

— varie (1): _____

105 Certificato di importazione/di esportazione/di prefissazione (1) rilasciato il _____ N _____

da _____

106 Altre indicazioni:

FACSIMILE

(1) Cancellare le menzioni che non interessano.

(2) Quando trattasi di esportazione di prodotti agricoli, indicare le merci secondo la nomenclatura uitilizzata per le restituzioni.

(3) Da compilare conformemente alla regolamentazione comunitaria specifica.

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato del controllo:

Sigilli apposti:

Termine (data limite):

Bolleta d'esportazione:

Osservazioni:

_____, il _____

Timbro e firma

CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE

Le merci descritte nella presente dichiarazione:

— hanno lasciato il territorio geografico della Comunità il _____ 19 ____ (1)

— hanno ricevuto la destinazione indicata a tergo il _____ 19 ____ (1)

— sono state utilizzate nelle condizioni previste a tergo il _____ 19 ____ (1)

Osservazioni:

_____, il _____

(1) Cancellare le menzioni che non interessano.

Timbro e firma dell'autorità doganale competente

Nome e indirizzo della tipografia

T1/T2 TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO / INTERNO

C.E. E.G.

COPIA

A 000000

ESEMPLARE DI CONTROLLO **5**	**Consultare le note prima di compilare la dichiarazione**	Uffizio di partenza Documento rilasciato il N Timbro Firma
2 Allegati		
3 Regime doganale precedente	4 TIR-TIF-MANIFESTO RENANO (1) del _____ N. _____	

10 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO: _____

rappresentato da _____

s'impegna ad utilizzare e/o destinare le sottoindicate merci conformemente a quanto dichiarato

A _____, il _____

Firma _____

11 Destinatario

FACSIMILE

	25 Paese di destinazione	
30 Quantità, nature, marche e numeri dei colli	**31** Descrizione delle merci (2)	
	35 Paese di provenienza	**36 Peso lordo**

MENZIONI SPECIALI (3)

100	**101** N. della T.D.C	**102**

103 Peso netto (in cifre e in lettere) _____

104 Utilizzazione e/o destinazione previste/a o prescritte/a per le merci:

— uscita dal territorio geografico della Comunità (1)

— varie (1): _____

105 Certificato di importazione/di esportazione/di prefissazione (1) rilasciato il _____ N _____

da _____

106 Altre indicazioni:

(1) Cancellare le menzioni che non interessano.

(2) Quando trattasi di esportazione di prodotti agricoli, indicare le merci secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni.

(3) Da compilare conformemente alla regolamentazione comunitaria specifica.

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato del controllo:

Bolleta d'esportazione:

Sigilli apposti:

Termine (data limite):

Osservazioni:

_____, il _____

Timbro e firm

Nome e indirizzo della tipografia